



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 4**

Riunione del 19 Settembre 2012

69.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ASD VGP Volley Genova Ponente** n.p. del Presidente I.r.p.t. ;
- **Fabrizio Fossati** n.q. di Presidente della ASD VGP Volley Genova Ponente;
- **Massimo Peruzzi** quale tesserato per la ASD VGP Volley Genova Ponente;
- **Alessandro Licata** quale tesserato/allenatore per la ASD VGP Volley Genova Ponente;
- **Pol. S. Maria VCB Rapallo** n.p. del Presidente I.r.p.t. ;
- **Macchiavello Giovanni** n.q. di Presidente della Pol. S. Maria VCB Rapallo;
- **Roberto Canessa** quale tesserato/dirigente per la Pol. S. Maria VCB Rapallo;
- **Chiara Canessa** quale tesserata per la Pol. S. Maria VCB Rapallo.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Vice Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine – Componente-Relatore
- Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti di tutti i prevenuti, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- ASD VGP Volley Genova Ponente, Fabrizio Fossati, Alessandro Licata, Pol. S. Maria VCB Rapallo, Macchiavello Giovanni, Massimo Peruzzi, Roberto Canessa, Chiara Canessa *"per tutti gli incolpati violato il principio generale di lealtà e probità sportiva utilizzando la pagina del social network del sodalizio Volley Genova Ponente, attraverso post inseriti in data 11/3/2012 a commento della gara di serie C femminile del 10/3/2012 tra ASD VGP Volley Genova Ponente e VBC Casarza Ligure espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione e dell'immagine anche personale del tesserato Roberto Caruso e delle atlete e della dirigenza del sodalizio VBC Casarza Ligure.*

Con violazione, pertanto, degli artt. 9 e 17 n. 3 Statuto Fipav, 19 n. 2, nonché degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e con l'aggravante di cui all'art. 49 lett. f) Regolamento giurisdizionale.



Con estensione del capo di incolpazione rispettivamente ai tesserati 1) Fabrizio Fossati n.q. di Presidente della ASD VGP Volley Genova Ponente e Macchiavello Giovanni n.q. di Presidente della Pol. S. Maria VCB Rapallo a titolo entrambi di responsabilità indiretta ex art. 55, n. 2 Reg. Giur. "

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 19 Settembre 2012 alla quale comparivano il sig. Fossati in proprio e nella qualità di di Presidente della ASD VGP Volley Genova Ponente, il sig. Alessandro Licata quale tesserato/allenatore per la ASD VGP Volley Genova Ponente tutti assistiti e rappresentati dall'avv. Gabriela Musu

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di multa di euro 750, 00 per la ASD VGP Volley Genova Ponente n.p. del Presidente l.r.p.t. ; - di sospensione da ogni attività federale per mesi otto per Fabrizio Fossati n.q. di Presidente della ASD VGP Volley Genova Ponente; di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro per Massimo Peruzzi quale tesserato per la ASD VGP Volley Genova Ponente; la multa di euro 550, 00 **Pol. S. Maria VCB Rapallo** n.p. del Presidente l.r.p.t.; di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro per **Roberto Canessa** quale tesserato/dirigente per la Pol. S. Maria VCB Rapallo; di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro per **Chiara Canessa** quale tesserata per la Pol. S. Maria VCB Rapallo.
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalla difesa degli incolpati;

OSSERVA

Al fine di accertare un'eventuale responsabilità disciplinare degli incolpati si devono analizzare dettagliatamente i commenti che gli stessi hanno "postato" sulla pagina ASD VGP Volley Genova Ponente della del social network Facebook in data 11 marzo 2012, giorno immediatamente successivo alla gara disputata contro il sodalizio VBC Casarza Ligure.

Tuttavia, in via preliminare, trattandosi di commenti affidati alla rete internet e quindi potenzialmente destinati ad un numero illimitato di utenti, appare opportuno delimitare lo *spatium* di diffusione di tali frasi essendo state le stesse inserite in una pagina "FANS CLUB" appositamente creata per i sostenitori della squadra e che, al momento della commissione dei fatti contestati, contava poco meno di 700 iscritti.

Accertato il numero approssimativo di potenziali lettori dei post in esame, sempre in via preliminare, è necessario espungere dalla lista degli incolpati il sig. Alessandro Licata che, da un attento esame della documentazione versata in atti, non ha "postato" alcun commento nè è intervenuto in alcun modo nella discussione.

A tal proposito, non deve trarre in inganno l'apposizione del nome "Alessandro Licata" in calce ad un commento inserito sulla pagina



Facebook che è stato postato, per stessa ammissione in sede di udienza da parte del Presidente, dal sig. Fossati.

Questi, ha inserito, trascrivendolo sulla pagina del sodalizio, in via autonoma e senza preciso mandato, un semplice pensiero espresso dal Licata a seguito di un colloquio personale intervenuto con il Presidente.

Delimitato il campo di diffusione ed individuati correttamente gli autori materiali dei post, si deve procedere alla valutazione della portata lesiva o meno degli stessi.

Dal tenore delle dichiarazioni emerge che, alla evidente frustrazione per il risultato negativo ottenuto sul campo, si accompagnano dei commenti lesivi della società avversaria e dei propri tesserati che, quand'anche fossero stati dettati dal contegno sportivo tenuto in campo dall'altro sodalizio e/o dalle "provocazioni" subite da soggetti terzi inseritesi nella discussione virtuale - come riferito dagli incolpati in sede di udienza - , trascendono il legittimo diritto di critica.

La paternità e diffusione - se pur limitata nel senso sopra specificato - di tali commenti, che alla comprensibile reprimenda del comportamento asseritamente antisportivo degli avversari affiancano offese di carattere personale rivolte al capitano, all'allenatore e al sodalizio Casarza Ligure che pur non trascendendo nel turpiloquio contrastano con la normativa regolamentare, è da attribuire, per sua stessa ammissione, al sig. Fabrizio Fossati.

Questi, anche in virtù della funzione di "moderatore" della discussione, si sarebbe dovuto astenere dalla pubblicazione di commenti denigratori degli avversari e avrebbe dovuto, in ogni caso, "moderare" la discussione "placando gli animi" degli altri iscritti al gruppo, richiamando gli stessi a non indulgere i commenti lesivi della reputazione altrui e non, invece, alimentando la spirale di polemiche che, in alcuni post, è degenerata in vera e propria offesa diffamante.

A tal riguardo, dopo aver selezionato i numerosi commenti ed esaminato il contenuto delle sole affermazioni riportate da tesserati FIPAV (*id est* gli altri incolpati), a parere di questa Commissione, la sanzione da infliggere dovrà essere graduata come da dispositivo avendo gli stessi manifestato il proprio sdegno per comportamenti asseritamente ritenuti "illegittimi" eccedendo in commenti poco lusinghieri ed , in ogni caso, denigratori di altri tesserati.

Per quanto attiene, infine, la responsabilità del sodalizio Pol. S. Maria VCB Rapallo e del Presidente p.t. l'art. 55, n. 3 lett. b recita "*b) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere*".

Tuttavia, pur volendo prescindere dalla riferibilità o meno dei commenti *de quibus* allo "svolgimento delle manifestazioni sportive", in virtù del quarto



comma della medesima disposizione normativa secondo cui *"Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito"* e delle circostanze e delle modalità di consumazione dell'illecito disciplinare, per la società Pol. S. Maria VCB Rapallo e per il Presidente p.t. dovrà disporsi il non luogo a sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della società ASD VGP Volley Genova Ponente n.p. del Presidente l.r.p.t. la multa di euro 200,00 (duecento/00.===) ed al tesserato Fabrizio Fossati n.q. di Presidente della ASD VGP Volley Genova Ponente la sanzione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale, fino al 28 ottobre 2012.

Delibera di infliggere ai tesserati Massimo Peruzzi, Roberto Canessa, Chiara Canessa la sanzione dell'ammonizione con diffida.

La Commissione Giudicante Nazionale dichiara, altresì, il non luogo a sanzione per il tesserato Alessandro Licata, la società Pol. S. Maria VCB Rapallo ed il suo Presidente p.t.

Roma, 28 settembre 2012

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone